

N. Rg. 1-1/2022 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice dott.ssa Antonella Rimondini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura n. 1-1/2022 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

BETTI GIOVANNI ([REDACTED]), C.F. BTTGNN69A21H501P);

TARNOVETSKA IRYNA ([REDACTED] il [REDACTED], C.F. TRNRYN75E52Z138L);

Rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]

- ricorrenti

Con ricorso presentato in data [REDACTED] così come modificato e integrato, a seguito di interlocuzione con il Tribunale, i ricorrenti, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, hanno proposto ai propri creditori una procedura familiare di ristrutturazione dei debiti ex art. 66 e ss. del D.lgs. n. 14/2019 (CCI), nei seguenti termini (così come precisati all'esito dell'integrazione del contraddittorio con nota del [REDACTED])



- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale "dei crediti privilegiati di 1° grado ed i crediti con privilegio generale sui beni mobili di 4° grado e di 7° grado. I creditori del 18° grado saranno soddisfatti nella misura del 34,033% ed il residuo del credito con privilegio al 18° grado verrà declassato a chirografo unitamente al credito privilegiato di 20° grado";
- pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del [REDACTED]

I debitori hanno proposto di effettuare i pagamenti con le seguenti modalità:

[REDACTED] Betti offre la complessiva somma pari ad euro [REDACTED] e verrà corrisposta come segue:

- euro [REDACTED] mediante versamenti mensili di importo ciascuno pari ad euro [REDACTED] per la durata di anni cinque (numero [REDACTED]);
- l'importo di euro [REDACTED] quale quota disponibile del fondo [REDACTED] il medesimo è aderente e nel quale confluisce il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di sua spettanza;
- la preventivata somma di euro [REDACTED] quale ricavato dalla ventura cessione del [REDACTED];
- la cifra pari ad euro [REDACTED] ascrivibile all'apporto di finanza esterna messa a disposizione dalla [REDACTED] a mezzo di tranches mensili di importo ciascuno pari ad euro [REDACTED] integrata dall'importo di euro 164,81 quale *una tantum*.

Iryna Tarnovetska stanziava in favore della procedura di sovraindebitamento *de qua*, la somma complessiva di euro [REDACTED] rogata mediante:

- quanto ad euro [REDACTED] a mezzo di versamenti mensili di euro [REDACTED] ciascuno per la durata di anni [REDACTED];
- l'importo di euro [REDACTED] quale quota disponibile del fondo [REDACTED] quale confluisce il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di sua spettanza;
- l'ulteriore importo di euro 1,99 versato *una tantum* all'omologa del Piano.



L'omessa previsione del pagamento integrale dei crediti privilegiati appare ammissibile, sia in considerazione dell'apporto esterno liberamente utilizzabile, sia in considerazione della totale assenza di beni in capo alla debitrice sui quali far valere il privilegio (art. 67, IV comma, CCI).

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Paola Gallegati, Avv. Samuele Labanca e Avv. Lorenza Migliorini, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza dei debitori nel contrarle, nonché della loro attuale incapacità di adempiere; i Gestori hanno altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data [REDACTED] il Giudice ha disposto che la pubblicazione del piano e della proposta fossero pubblicati sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota depositata in data [REDACTED] ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e, nel dare atto della presentazione nei termini, di ulteriori precisazioni dei crediti pervenute da parte dei creditori [REDACTED] ha proposto di modificare il piano integrandolo degli importi sopraggiunti.

Con la medesima nota di cui sopra, il Collegio dei Gestori della Crisi ha dato altresì atto del deposito di osservazioni all'eventuale accoglimento dell'istanza del piano di ristrutturazione dei debiti avanzate nell'interesse del creditore [REDACTED]

A seguito del mancato deposito del Piano aggiornato delle integrazioni e modifiche a seguito delle richieste pervenute, il Tribunale all'udienza tenutasi lo scorso 9 febbraio,



fissata appositamente per tali incombenti, ha concesso l'ulteriore termine di una settimana all'OCC al fine di porre in essere detti adempimenti.

In data 14.02.2023 i Gestori della Crisi hanno presentato il Piano così come modificato e redatto nella versione definitiva.

Dapprima rileva significare che, pur dando atto di come i termini previsti al articolo 70 CCI, *ut supra* richiamato, non siano perentori e che parimenti il mancato rispetto degli stessi non comporti improcedibilità della procedura di sovraindebitamento qui richiesta, di come il deposito da parte dell'OCC della relazione atta a riferire al giudice e attestante le eventuali osservazioni ricevute dai creditori, nonché contenente gli adempimenti così come disposti dal VI comma, sia avvenuto ben oltre i suddetti termini.

Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per entrambi i ricorrenti, tra loro conviventi, ai sensi dell'art. 66, I comma CCI che dispone che *"i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*.

Con riferimento alle contestazioni mosse dal creditore [REDACTED] va preliminarmente osservato che l'OCC nella propria relazione ha escluso la corretta valutazione del cd. merito creditizio. Al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con la società [REDACTED] per il tramite della [REDACTED] [REDACTED] in favore di Giovanni Betti in data [REDACTED] se solo il creditore avesse adempiuto a quanto disposto dall'art. 124 bis TUB, che impone al finanziatore l'obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente, valutandone il merito creditizio, avrebbe potuto verificare che la situazione economica del ricorrente non era tale da poter sostenere la restituzione del prestito che, conseguentemente, doveva essere negato.



rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifica tuttavia una declaratoria di inefficacia.

Trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, infatti, l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità.

Tale interpretazione è coerente con il recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza 65/2022) che ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale del previgente art. 8, comma Ibis, l. 3/2012 *“nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, poiché è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1 bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata”*.

Con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal “debitor debitoris” al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta “salvo esazione”, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore precedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della “par condicio creditorum”, la cui salvaguardia*



costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016).

Tali principi possono applicarsi anche al presente procedimento, avendo la Suprema Corte valorizzato – nel vigore della legge fallimentare - in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. *“sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile”* (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).

Anche in questa procedura concorsuale deve prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, valorizzato dal CCI, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura.

Del resto, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore - se pur non sottoposta a voto – ha natura sostanzialmente pattizia, essendo notificata a tutti i creditori che possono proporre osservazioni od opporsi all'omologa. Il piano, dunque, il cui contenuto non è predeterminato dalla legge, in caso di esito positivo del procedimento, vincola tutti i creditori. Non essendosi il creditore [REDACTED] [REDACTED] opposto alla proposta del debitore (regolarmente notificatagli), si deve ritenere che la stessa produca effetti anche nei suoi confronti.



Atteso che l'art. 69 CCI stabilisce che "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta", si deve escludere che le osservazioni di [REDACTED] [REDACTED] possano essere esaminate ai fini della decisione.

Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetti consumatori ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitati, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Corretta appare anche la proposta nella parte in cui prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dei redditi da lavoro conformemente alle previsioni dell'art. 67, III comma, CCI, effetti che si producono immediatamente con la presente pronuncia.

Sulla scorta della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC così come integrata e modificata, il piano – nella versione modificata all'esito dell'integrazione del contraddittorio – deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispongono i ricorrenti appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Parte ricorrente ha chiesto anche la liberazione dal pignoramento presso terzi relativo alla procedura promossa da [REDACTED]. La procedura esecutiva era già conclusa al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, essendo già stata emessa l'ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'Esecuzione. La tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale



Ne deriva, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere eseguiti successivamente all'omologa da parte del terzo debitore vanno dichiarati inefficaci.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **BETTI GIOVANNI** (██████████ il ██████████, C.F. BTTGNN69A21H501P) e **TARNOVETSKA IRYNA** (nata in ██████████ il ██████████ C.F. TRNRYN75E52Z138L);
2. dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano così come integrato nella versione depositata il 14.02.2023;
3. dichiara l'inefficacia dei pagamenti da eseguirsi in relazione all'ordinanza di assegnazione pronunciata nel procedimento esecutivo presso terzi promosso da ██████████ nei confronti di Betti Giovanni;
4. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
5. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
6. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 1 marzo 2023

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

